



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 190 del 15 dicembre 2017

OGGETTO: Criteri per l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'istituto della risoluzione unilaterale anticipata del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72 del DL 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.

Schema di deliberazione n. 188 del 14 dicembre 2017

Verbale n. 31

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Mario	CIARLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

IL DIRIGENTE
F.to dott. Paolo Cortesini

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE**

IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE

RILEVA

NON RILEVA

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci

L'Ufficio di presidenza

- VISTA la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n.1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche ed in particolare l'art.53;
- VISTA la legge regionale n.6/2002, recante "disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che detta, tra l'altro, disposizioni relative al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego;
- VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- VISTO l'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: "Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici";
- VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- VISTO l'articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 recante "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi";
- VISTO l'articolo 1, comma 194, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017);
- VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 recante "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione" che detta, tra l'altro, disposizioni in materia di riduzione dei costi del personale;
- VISTO il decreto 16 dicembre 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita";
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 499 del 3 agosto 2017 con la quale sono stati adottati i criteri per l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'istituto della risoluzione unilaterale anticipata del rapporto di lavoro di cui

all'articolo 72, del decreto legge 112, convertito con modificazione dalla legge n. 114/2014;

- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 124 del 3 dicembre 2015 concernente "Criteri per l'applicazione, per gli anni 2016 e 2017, dell'istituto della risoluzione unilaterale anticipata del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114";
- CONSIDERATO che l'articolo 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, dispone che "Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possano, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24 (...);
- CONSIDERATO che l'articolo 14, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, dispone che gli enti soggetti al patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) devono garantire una riduzione della spesa del personale attraverso l'adozione di apposite azioni volte al contenimento della spesa;
- CONSIDERATO che il decreto 16 dicembre 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha introdotto modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;
- PRESO ATTO che con il richiamato decreto legge n. 90/2014, nell'ambito delle misure per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e in materia di trattenimento in servizio, sono stati abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, e l'articolo 9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 194, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dispone: "Con effetti sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, 3° e 4° periodo, del Decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione";
- VISTA la circolare INPDAP n. 18 in data 8 ottobre 2010 con la quale, nel dare chiarimenti in relazione alle innovazioni normative in materia pensionistica, veniva specificato che "al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, in

osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico” e valutato che tale indirizzo continui ad avere validità nel rinnovato contesto, anche tenuto conto dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale (con sentenza 18 giugno 1991, n. 282) in base ai quali va comunque disposto il trattenimento in servizio del dipendente che non abbia ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione;

- VISTA la circolare n. 2 del 19 febbraio 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – Dipartimento della funzione pubblica emanata d’intesa con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali recante istruzioni in materia di “Suppressione del trattenimento in servizio e modifica delle disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – interpretazione e applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;
- VISTA la circolare INPS n. 154 del 17 settembre 2015 con la quale l’Ente previdenziale dispone i termini di pagamento di TFS e di TFR collegati a cessazioni dal servizio conseguenti le risoluzioni unilaterali;
- CONSIDERATO che con l’articolo 1, comma 194, legge 231/2016, sono state annullate le penalizzazioni previste in caso di pensione anticipata con un’età anagrafica inferiore ai 62 anni e che, pertanto, l’istituto della risoluzione unilaterale può trovare applicazione nei soggetti che maturano il requisito del trattamento pensionistico indipendentemente dall’età anagrafica;
- CONSIDERATO che l’applicazione dell’istituto della risoluzione unilaterale non dovrà comportare penalizzazioni sull’importo della pensione dei dipendenti e che, pertanto, tale istituto non verrà applicato a color che matureranno un’anzianità contributiva utile solo al diritto e non alla misura;
- CONSIDERATO che al fine di salvaguardare l’interesse dei dipendenti assicurando la certezza del diritto a pensione l’amministrazione potrà procrastinare la data di cessazione dal servizio, in un arco temporale non eccedente i 30 giorni a decorrere dal giorno della maturazione del diritto a pensione;
- RITENUTO di dover adottare criteri generali per l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 a regime, al personale del Consiglio regionale dell’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa per il personale, nonché nell’ottica di favorire un ricambio generazionale assicurando, comunque, la funzionalità, l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli assetti organizzativi;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di adottare i seguenti criteri generali per l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale del Consiglio regionale dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro:
 - a) la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è esercitata nei confronti di tutto il personale del Consiglio regionale, ivi compreso quello dirigenziale, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 194 della legge 232/2016;
 - b) la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è esercitata con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici;
- 2) la Segreteria generale provvederà a coadiuvare le attività istruttorie conseguenti alla presente deliberazione, a darne tempestiva informativa alle OO.SS., mentre rimangono demandati alla Direzione regionale Risorse umane e sistemi informativi della Giunta, i provvedimenti conseguenti;

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

Il Segretario
F.to Cinzia Felci

Il Presidente
F.to Daniele Leodori